



MAGGIO 2019

LE SCADENZE

☐ 16/05/2019

- Termine di versamento dell'IVA risultante dalla liquidazione del primo trimestre 2019 per i soggetti trimestrali e dell'IVA relativa al mese di aprile per i soggetti mensili;

☐ 27/05/2019

- Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat relativi al mese di aprile 2019;

☐ 31/05/2019

- Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di aprile 2019 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- Comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari abilitati;
- Termine di invio della domanda di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e relativo versamento (anche rateale);
- Termine di invio della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e relativo versamento (anche rateale);
- Termine per definire le irregolarità di natura formale commesse entro la data del 24/10/2018;
- Termine per avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31/10/2018;
- Termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) effettuate nel trimestre solare precedente;

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Maggio 2019 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

LE NUOVE HOLDING INDUSTRIALI E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI

L'articolo 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 (in recepimento della Direttiva 2016/1164 - c.d. Direttiva ATAD 1 - di contrasto alla elusione fiscale) ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 162-bis che fornisce (ai fini IRES e IRAP) la nuova definizione dei soggetti che operano nel settore finanziario, tra le quali sono ricomprese le holding industriali.

LE NUOVE HOLDING INDUSTRIALI E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI

L'articolo 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 (in recepimento della Direttiva 2016/1164 - c.d. Direttiva ATAD 1 - di contrasto alla elusione fiscale) ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 162-bis che fornisce (ai fini IRES e IRAP) la nuova definizione dei soggetti che operano nel settore finanziario, tra le quali sono ricomprese le holding industriali.

1. Le nuove categorie dei soggetti finanziari

Il novellato articolo 162-bis suddivide i soggetti che operano nel settore finanziario in tre macro categorie, ovvero:

- gli "intermediari finanziari";
- le "società di partecipazione finanziaria";
- le "società di partecipazione non finanziaria".

1.1. Gli intermediari finanziari

Sono considerati tali¹:

- **i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico**² previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38³, ed i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche che esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in Italia;
- i **confidi** iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
- **gli operatori del microcredito** iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di **assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari**, diversi da quelli sopra indicati.

I soggetti
interessati

¹ Articolo 162-bis, comma 1, lettera a), del TUIR.

² Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del DM n. 53/2015, per "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" deve intendersi la: "concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma".

³ Si tratta, principalmente, delle Banche italiane aventi sede legale in Italia, le Società di intermediazione mobiliare, e le SGR.

1.2. Le società di partecipazione finanziaria

Sono tali i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di **assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari**⁴.

Le condizioni per la prevalenza

L'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni possedute negli intermediari finanziari e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati (inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate) è superiore al **50%** del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi ed il rilascio di garanzie.

Come precisato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2018, tra le società di partecipazione finanziaria devono farsi rientrare le holding bancarie e le holding finanziarie.

1.3 Le società di partecipazione non finanziaria e assimilati

Rientrano in questa categoria i soggetti che:⁵

- **esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** (ovvero coloro che svolgono come attività principale la detenzione di partecipazioni in società industriali, commerciali di servizi);
- **svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico.**⁶

Esempi

A titolo esemplificativo, sono tali:

- le **merchant bank** (ovvero gli enti che gestiscono l'attività di assunzione di partecipazioni sociali a fini di successivi smobilizzi);
- le **società finanziarie di gruppo, o finanziarie captive** (ovvero le società che svolgono attività finanziarie "vere e proprie", ma nell'interesse esclusivo delle società del gruppo medesimo);

⁴ Articolo 162-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

⁵ Articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR.

⁶ Articolo 2 D.M. 2 aprile 2015 n. 53: "Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti a titolo oneroso;

c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma".

- gli istituti di pagamento “interni” (ovvero le società finanziarie di gruppo che svolgono la c.d. attività di *cash management* attraverso servizi di pagamento a fornitori e incasso da clienti);
- le società che forniscono servizi finanziari non solo al gruppo di appartenenza ma, più in generale, a tutta la filiera produttiva di beni o servizi del gruppo nella quale l’attività del gruppo si inserisce (si tratta delle c.d. “finanziarie di marca”);
- le società veicolo di cartolarizzazioni⁷.

2.2 Requisiti di prevalenza delle “holding industriali” dopo il Decreto ATAD

Il nuovo articolo 162-bis nel TUIR ha il pregio di definire chiaramente i requisiti da soddisfare per poter classificare le società tra le “holding industriali”.

Prima di queste modifiche, infatti:

- (in generale) erano considerate tali le società che esercitavano “*in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie*”⁸;
- (nello specifico) l’**esercizio in via prevalente** era considerato sussistente, quando, **sulla base dei dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi**, erano soddisfatti **entrambi** i seguenti requisiti:
 - a) l’ammontare complessivo degli **elementi dell’attivo di natura finanziaria** derivanti dalle sopra citate attività era superiore al **50%** del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
 - b) l’ammontare complessivo dei **ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di natura finanziaria, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento** era superiore al **50%** dei proventi complessivi.

I vecchi
requisiti di
prevalenza

I nuovi
requisiti di
prevalenza

In questo contesto, ai fini della possibilità di classificare le holding industriali tra le “*società di partecipazione non finanziaria*”, il nuovo articolo 162-bis del TUIR attribuisce rilevanza esclusiva al solo parametro patrimoniale⁹, dato che, come visto al precedente paragrafo, devono farsi rientrare in questa categoria i soggetti che:

⁷ Si tratta delle c.d. “SPV” costituite per la concessione di finanziamenti a fronte di singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e delle capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o SIM.

⁸ Articolo 10, comma 10, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

⁹ In tal senso le modifiche intervenute hanno eliminato qualsiasi rilevanza alle componenti finanziarie risultanti nel conto economico.

- esercitano in via prevalente o esclusiva l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico.

Nello specifico, per espressa previsione normativa¹⁰, **l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** è ora considerato esistente quando *“in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale”*.

Pertanto, in base all'attuale normativa, per poter essere ricomprese tra le “holding industriali”, **l'attivo patrimoniale** deve essere costituito da:

Gli elementi rilevanti per la prevalenza

- **l'assunzione di partecipazioni ed altri elementi patrimoniali in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** (ad esempio: crediti finanziari ed altre attività finanziarie connesse, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate);
- **in misura superiore al 50%.**

In particolare, questo requisito deve essere soddisfatto **nel bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso dalla società** (e quindi non più negli ultimi due come previsto in precedenza).¹¹

Ai fini del citato “test di prevalenza”, oltre al valore delle partecipazioni che sono possedute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari¹²:

- devono essere ricompresi **gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate** (poiché gli impegni e le garanzie compaiono solo nella nota integrativa, il relativo valore dovrà essere aggiunto al valore complessivo dell'attivo);
- devono essere esclusi **i rapporti commerciali in essere tra la holding e le partecipate** (ad esempio: i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, le royalties per utilizzo brevetti e marchi, i crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale).

¹⁰ Articolo 162-bis, comma 2, del TUIR.

¹¹ Viceversa, se l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari dovesse essere esclusiva non occorrerà effettuare alcuna verifica sulla composizione dello stato patrimoniale in quanto in questo caso, a maggior ragione, la società sarà certamente classificabile tra le “società di partecipazione non finanziarie”.

¹² In tal senso si veda la risposta n. 5-01951 fornita in data 18 aprile 2019 dal Ministero dell'Economia in sede di interrogazione parlamentare.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Così come è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate¹³, nell'ipotesi di una holding che dovesse possedere solo partecipazioni in una sub-holding che a sua volta detiene in prevalenza partecipazioni in società industriali e commerciali, la verifica dei requisiti richiesti dalla norma per essere considerate società di partecipazione finanziaria (ovvero non finanziaria) deve essere condotta con riferimento alla composizione delle partecipazioni che sono detenute dalla sub-holding.

Si tratta, quindi, di un'analisi da effettuare attraverso l'adozione di un approccio per trasparenza (*look-through*) e che coinvolge più soggetti (la holding, la subholding, le partecipazioni in qualsiasi misura detenute).

Per completezza, infine, si ricorda che i soggetti (tra i quali le "holding industriali") che si classificano tra le "società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati":

- (ai fini civilistici) sono tenuti a redigere il bilancio in base alle regole ordinarie che sono previste dal codice civile per le imprese commerciali¹⁴;
- (ai fini fiscali) sono tenuti a determinare la base imponibile IRES con le stesse regole applicabili nei confronti delle imprese industriali e commerciali¹⁵.

1.3 Decorrenza delle novità e clausola di salvaguardia

Le nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 142/2018 sopra analizzate sono applicabili a partire dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**¹⁶.

Nell'introdurre queste novità è stata prevista una clausola di salvaguardia¹⁷ in base alla quale, in ogni caso, sono fatti salvi i comportamenti già adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni, anche se non coerenti con le disposizioni previste dall'articolo 162-bis, comma 3, del TUIR.

In questo modo è stato tutelato (e conseguentemente, non potrà essere sanzionato) il comportamento dei soggetti che, al fine di verificare la sussistenza della qualifica di holding industriale, nei periodi d'imposta anteriori al 2018, dovessero avere eventualmente utilizzato il doppio parametro patrimoniale ed economico previsto dal previgente articolo 113 del Testo Unico Bancario (con conseguente liquidazione dell'IRAP con aliquota più bassa,

¹³ Risposta fornita in occasione dell'evento "Telefisco 2019" organizzato da "Il Sole 24 ore".

¹⁴ In alternativa, per i soggetti che non redigono il bilancio in forma abbreviata, è possibile l'adozione facoltativa dei Principi contabili Internazionali IAS/IFRS ai sensi dell'articolo 4, commi 5-6, del D.Lgs n. 38/2005.

¹⁵ Pertanto, nei confronti delle holding industriali, non sono applicabili le specifiche disposizioni che sono state introdotte ai fini IRES nei confronti degli intermediari finanziari in materia di interessi passivi (articolo 96, comma 5, del TUIR), svalutazione e perdite su crediti (articolo 106 TUIR), maggiorazione aliquota IRES 3,5% (articolo 1, comma 65, Legge n. 208/2015). Viceversa, ai fini IRAP, alla base imponibile prevista per le imprese industriali e commerciali dovrà essere aggiunta la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.

¹⁶ Articolo 13, comma 9, D.Lgs. n. 142/2018.

¹⁷ Articolo 13, comma 10, D.Lgs. n. 142/2018.

ovvero 3,9% anziché 4,65%), nonostante il diverso avviso che era stato espresso al riguardo dall'Amministrazione Finanziaria¹⁸.

1.4 Gli adempimenti all'Anagrafe tributaria

L'articolo 11 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214) prevede l'obbligo degli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria le informazioni relative ai saldi e le movimentazioni dei rapporti attivi.

Nello specifico, la normativa prevede due diverse tipologie di comunicazioni, ovvero:

- **una prima comunicazione "periodica"** (avente scadenza mensile, entro la fine del mese solare successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario): relativa all'esistenza (apertura e chiusura) ed alla natura dei rapporti finanziari che sono intrattenuti con i rispettivi titolari. In particolare, in questa sede, occorre comunicare:
 - i dati anagrafici dei soggetti che sono collegati al rapporto con specificazione del ruolo;
 - il tipo di rapporto finanziario;
 - la data di apertura e di chiusura dell'anagrafica collegata al rapporto;
 - il ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato);
- **una seconda comunicazione "annuale"**: relativa ai saldi ed alle movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari.

In particolare, attraverso questa comunicazione, devono essere indicati:

- i dati identificativi del rapporto, compreso il codice identificativo già riportato nelle comunicazioni mensili;
- i dati dei saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale alla data del 1 gennaio e il saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;
- il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell'anno e il saldo antecedente la chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno;
- i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (distinte tra dare ed avere) per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

Anche a seguito delle sopra citate novità, così come previsto in passato, le holding industriali (da individuare attraverso i nuovi criteri di "prevalenza" che

¹⁸ In tal senso, l'Amministrazione finanziaria aveva previsto la necessità di operare il test di prevalenza considerando il solo valore di bilancio delle partecipazioni possedute in società non finanziarie (che doveva essere superiore al 50% dell'attivo patrimoniale), senza la necessità di considerare ulteriori requisiti economici legati all'ammontare dei ricavi derivanti dagli elementi dell'attivo (circolare Ag. Entrate 21 aprile 2009 n. 19).



**La scadenza
della
comunicazione
all'anagrafe
tributaria**

sono previsti dall'articolo 162-bis, comma 1, lettera c, del TUIR analizzati al precedente paragrafo¹⁹) **continuano ad essere soggette ai sopra citati obblighi comunicativi.**

Nello specifico, considerato che le novità introdotte sono applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018, per le holding industriali che approvano il bilancio alla data del 31 dicembre 2018, la prima comunicazione all'Anagrafe tributaria dovrà essere effettuata entro la data del **31 maggio 2019.**

Con specifico riferimento alle holding, i principali rapporti che dovranno essere comunicati riguardano:

- **le partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie** (viceversa, non devono essere comunicate le partecipazioni oggetto di attività di trading ovvero, sostanzialmente, quelle iscritte nell'attivo circolante²⁰);
- **i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;**
- **i prestiti obbligazionari** (sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalla holding stessa. Si ricorda che tra i prestiti obbligazionari rientrano gli strumenti finanziari - partecipativi e non - emessi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile²¹);
- **il cash pooling**²²;
- **il rilascio di garanzie**, ovvero in particolare:
 - il rilascio da parte della holding di garanzie a terzi a favore delle società partecipate;
 - la ricezione di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento;

¹⁹ L'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 ha previsto che: "Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 è sostituito dal seguente: "10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385".

²⁰ Si vedano: FAQ Agenzia delle Entrate 02.02.2018, la nota Assoholding 20 aprile 2011 prot. n. 110/11/ASH/nota 5 e la circolare Assoholding 28 maggio 2007 n. 1.

²¹ FAQ Agenzia delle Entrate 2 febbraio 2018.

²² Mediante l'accordo di *cash pooling* in capo alla holding viene accentrata la gestione delle disponibilità finanziarie delle società appartenenti al gruppo. I dati contabili di questi tipi di rapporti seguono le stesse regole di valorizzazioni previste per i conti correnti. Il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo (c.d. "pool leader"). Viceversa, non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al pool (FAQ Agenzia delle Entrate 2 febbraio 2018).



- le c.d. “lettere di gradimento” o “lettere di patronage” equiparabili alle garanzie rilasciate;
- **i rapporti extraconto**, quali a titolo esemplificativo:
 - le deleghe e le procure (ovvero le operazioni poste in essere tramite un procuratore o delegato in luogo dell’effettivo titolare del rapporto);
- le operazioni circoscritte a soggetti al di fuori del gruppo con i quali vengono poste in essere operazioni prodromiche alla realizzazione di una relazione partecipativa da gestire nella qualità di rapporto continuativo (ad esempio: acquisto / vendita di azioni o quote di società non quotate, già partecipate, da soggetti diversi da quello con cui si intrattiene il rapporto continuativo, acquisto di diritti di opzione, operazioni di put and call, operazioni in derivati effettuate con controparti non assoggettate alla disciplina delle comunicazioni all’Anagrafe dei rapporti, altre operazioni finanziarie occasionali nei confronti di soggetti al di fuori del gruppo, non continuative).